

Parere di regolarità tecnica:

- ☒ **favorevole**
☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Responsabile dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di Parco
☐ Affari amministrativi e contabili
☐ Controllo delle attività estrattive
☐ Interventi nel Parco
☐ Pianificazione territoriale
☒ Valorizzazione territoriale
☐ Vigilanza e gestione della fauna

Parere di regolarità contabile:

- ☐ **favorevole**
☐ **non favorevole**, per il seguente motivo:

Il Responsabile dell'Ufficio

- ☐ Affari amministrativi e contabili

Estratto del processo verbale:

letto, approvato e sottoscritto

☒ **Presidente: Andrea Tagliasacchi**

☒ **Direttore: Donella Consolati**

Responsabile procedimento amministrativo:

Pubblicazione:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp), a partire dal giorno indicato nello stesso e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e succ. mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
estratto dal processo verbale del
Consiglio direttivo

Deliberazione
n. 17 **del 24 luglio 2026**

oggetto: Convenzione fra il Parco regionale delle Alpi Apuane UNESCO Global Geopark e la Associazione Il Giardino delle parole per la organizzazione di attività culturali e di promozione nel territorio del Parco – approvazione

L'anno duemilaventisei, addì 24 del mese di luglio, alle ore 17.30, presso gli Uffici dell'Ente in Massa, in via Simon Musico n. 8, con possibilità di partecipazione in modalità telematica, si è riunito il Consiglio direttivo del Parco Regionale delle Alpi Apuane, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 3 del 27 ottobre 2023 e integrato con deliberazione del Consiglio regionale n.19 dell'8 aprile 2025 di cui fa parte anche il Presidente del Parco, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.185 del 7 novembre 2023

Sono presenti componenti n. 5 assenti n. 4
(A = assente; P = presente)

Alessio Berti	A
Christian Daimo	P
Giacomo Faggioni	P
Alessia Gambassi	P
Vanessa Greco	A
Pietro Pallini	A
Andrea Tagliasacchi	P
Alessio Ulivi	P
Marco Zollini	A

Immediata eseguibilità del provvedimento: ☒

presiede **Andrea Tagliasacchi**

partecipa il Direttore **Donella Consolati**

Il Consiglio direttivo

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;

Premesso che:

- il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha tra i propri obiettivi strategici la conservazione e la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio di competenza, così come un loro uso/fruizione durevole, attraverso attività culturali, ricreative e sportive che devono attuare i principi della “Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle aree protette”;
- la Associazione “Il Giardino delle parole” è una associazione che non ha fini politici o di lucro ed ha per oggetto esclusivo la promozione di iniziative culturali, teatrali, musicali e ricreative aventi anche lo scopo della diffusione della cultura ambientale;

Premesso altresì che:

- gli scopi associativi della Associazione “Il Giardino delle parole” sono raggiunti principalmente attraverso la organizzazione di eventi, convegni, congressi, incontri, mostre, rassegne, manifestazioni, corsi atti a favorire la diffusione dei principi suddetti anche mediante la pubblicazione e commercializzazione di libri, riviste, giornali anche su supporti elettromagnetici, informatici e di rete web;
- la Associazione gestisce attività di fruizione del territorio del Parco quali l’organizzazione di attività e iniziative di educazione e didattica ambientale, di eventi di sensibilizzazione e di conoscenza degli ecosistemi, di habitat, della biodiversità, della geodiversità e della memoria della storia locale dell’area protetta e della sua area contigua, con particolare riferimento alla seconda guerra mondiale;
- l’Ente Parco riconosce l’importanza delle attività svolte ed il loro alto valore educativo, finalizzato anche alla diffusione della conoscenza delle tematiche relative alla tutela, alla conservazione delle specie e degli habitat naturali e alla memoria della storia locale;

Stabilito, a seguito di incontri e relazioni tra le parti, di attivare un rapporto di collaborazione tra i due soggetti sopra citati nello specifico dell’organizzazione e promozione di attività culturali e di promozione del territorio, attraverso un sostegno istituzionale ad un’iniziativa associativa benemerita;

Vista la nota (ns. prot. n. 2985 del 7 luglio 2026) con la quale la stessa Associazione chiede il supporto ed il sostegno del Parco per le loro attività di programmazione culturale e di valorizzazione della memoria storica del territorio delle Alpi Apuane;

Ritenuto opportuno di prevedere altresì la possibilità di estendere tale rapporto di collaborazione anche all’anno 2027, subordinandone la formalizzazione a successiva richiesta scritta e alla definizione degli accordi tra le parti;

Richiamato il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” ed in particolare il Titolo VII che disciplina i rapporti del terzo settore con gli enti pubblici;

Richiamato, per quanto applicabile, il Regolamento per la concessione di contributi, approvato con propria deliberazione n. 11 del 25 marzo 2015, e succ. mod. ed integr., nonché la successiva deliberazione n. 29 del 19 novembre 2021 che ha approvato nuove direttive per la sua applicazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 24 luglio 2026 di adozione del Budget economico triennale 2026 – 2028;

Vista la proposta di deliberazione così come predisposta dall’Ufficio competente, comprensiva del suo allegato “A”, facente parte integrale e sostanziale;

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione;

Preso atto del parere tecnico favorevole, di cui al frontespizio della presente deliberazione;

A voti unanimi e tutti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

delibera

a) di approvare lo schema di convenzione – di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione – tra il Parco Regionale delle Alpi Apuane e la Associazione “Il Giardino delle Parole” con sede in Massa, via Prado, 27

per la organizzazione di attività culturali e di promozione nel territorio del Parco per l'anno 2026, con la possibilità di estendere tale rapporto di collaborazione anche all'anno 2027, subordinandone la formalizzazione a successiva richiesta scritta e alla definizione degli accordi tra le parti;

b) di dare mandato al Direttore di determinare un impegno economico nel Budget economico 2026-2027, nella misura stabilita nell'allegato "A", ai sensi dell'art. 6, comma 3 del vigente Regolamento per la concessione dei contributi;

c) di dare mandato al Direttore del Parco di sottoscrivere la presente convenzione;

delibera

altresì – a voti unanimi e tutti favorevoli – l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

file: del_con_17_26.doc

**CONVENZIONE FRA IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE UNESCO
GLOBAL GEOPARKS E LA ASSOCIAZIONE IL GIARDINO DELLE PAROLE
PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE NEL
TERRITORIO DEL PARCO**

In data della firma digitale in calce alla presente Convenzione, in Massa

TRA

La Dott.ssa **Donella Consolati** nata a il, in qualità di Direttore dell'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito Ente Parco) CF 94001820466 con sede in Castelnuovo di Garfagnana, Fortezza di Mont'Alfonso, autorizzato alla stipula a norma dell'art. 16 dell'attuale Statuto di questo Ente Parco Regionale;

E

Alessandra Evangelisti, nata a il la quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Associazione "Il Giardino delle parole" (di seguito Associazione) con sede in Massa (MS), via Prado, 27, codice fiscale 92023200451, partita iva 01129430458;

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio e succ. mod. ed integr.;
- Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e succ. mod. ed integr.;
- Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr.;

PREMESSO E RICHIAMATO CHE

- Scopo dell'Ente Parco, quale amministrazione pubblica nella forma di ente pubblico non economico, è il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato

rapporto tra attività economiche ed ecosistema, nonché la promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica.

- All'Ente Parco compete la realizzazione delle finalità indicate dalle leggi istitutive, nonché azioni relative all'educazione e alla formazione ambientale.

- L'Ente Parco garantisce il conseguimento delle finalità del Parco tramite la gestione e la programmazione delle attività amministrative di competenza in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate.

- Le aree e le attività interne al Parco possono essere gestite direttamente dall'Ente Parco oppure tramite altri soggetti pubblici e privati sulla base di adeguate convenzioni.

- Sono di interesse per le finalità istitutive e rientrano tra gli obiettivi della programmazione pluriennale:

- lo sviluppo di azioni che coniughino in forma compatibile protezione naturalistica e fruizione del territorio e prevedano possibilità di accesso e di visita da parte del pubblico con accrescimento della conoscenza e della cultura del territorio nonché della consapevolezza sulle problematiche ambientali;
- il miglioramento del sistema di fruizione dell'area protetta, con tipologie e modalità di fruizione contestuali alle attività di didattica e di educazione ambientale.

- La Associazione culturale non riconosciuta denominata "Il Giardino delle parole", con sede in Massa, via Prado, 27, codice fiscale 92023200451, partita iva 01129430458 è stata costituita con scrittura privata in data 27 settembre 2004.

- Gli stessi soci fondatori hanno ripetuto in forma pubblica il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, non modificando il contenuto dello stesso e senza richiedere il riconoscimento della Associazione.

- La Associazione ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta e non ha fini politici o di lucro, come da atto registrato in Massa, al n. 7167 serie IT, il 30 dicembre 2016 (repertorio n. 1452, fascicolo 1268).

- La Associazione ha per oggetto esclusivo la promozione di iniziative culturali, teatrali, musicali e ricreative aventi anche lo scopo della diffusione della cultura ambientale. Gli scopi associativi sono raggiunti principalmente attraverso la organizzazione di eventi, convegni, congressi, incontri, mostre, rassegne, manifestazioni, corsi atti a favorire la

diffusione dei principi suddetti anche mediante la pubblicazione e commercializzazione di libri, riviste, giornali anche su supporti elettromagnetici, informatici e di rete web.

- Lo schema della presente convenzione è stato approvato dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. del, dando mandato al direttore per la stipula della convenzione.

DATO ATTO CHE

- Il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni pubbliche ad avvalersi dell'operato dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati, e detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica.

Per tutto quanto premesso, Ente Parco e Associazione Il Giardino delle parole, approvando i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. L'Ente Parco si avvale dell'attività della Associazione "Il Giardino delle parole" per la gestione delle attività di fruizione del territorio del Parco, della relativa area contigua e della area CETS previste nel corso dell'anno 2026, con particolare riferimento all'organizzazione di attività e iniziative di educazione e didattica ambientale, eventi di sensibilizzazione e iniziative finalizzate alla conoscenza degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della geodiversità e della memoria della storia del territorio dell'area protetta e della relativa area contigua, con specifico riguardo agli eventi della seconda guerra mondiale.

2. Le finalità di base della presente convenzione riguardano la percezione della presenza e del ruolo del Parco naturale regionale, valorizzando le finalità istituzionali di tutela e conservazione degli habitat e degli ecosistemi, l'attuazione e la promozione dell'educazione e della didattica ambientale secondo i principi dello sviluppo sostenibile, la comprensione delle caratteristiche principali del territorio protetto, anche nell'ottica di favorire e sviluppare l'interrelazione tra lo svolgimento di attività umane e il mantenimento degli equilibri naturali.

3. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Impegni comuni

1. L'Ente Parco e la Associazione s'impegnano, in modo congiunto o distinto, a porre in essere attività di promozione di eventi e manifestazioni che facciano riferimento alle finalità della presente convenzione, potendo coinvolgere altri soggetti, pubblici e privati, che ne condividano lo spirito e la lettera.

Art. 3 – Impegni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco s'impegna a riconoscere alla Associazione un rimborso spese nella misura massima di € 3.000,00 (tremila/00), a sostegno dell'organizzazione e della promozione di eventi e manifestazioni aventi le finalità sopra descritte a condizione che siano onorati gli impegni di cui al successivo articolo 4, da corrispondere a consuntivo dietro relazione delle attività svolte.

Art. 4 – Impegni della Associazione “Il Giardino delle parole”

1. La Associazione si impegna a gestire attività di fruizione del territorio del Parco che si svolgono nell'anno in corso quali l'organizzazione di attività e iniziative di educazione e didattica ambientale, di eventi di sensibilizzazione e di conoscenza degli ecosistemi, di habitat, della biodiversità, della geodiversità e della memoria della storia del territorio dell'area protetta e della relativa area contigua, con specifico riguardo agli eventi della seconda guerra mondiale.

2. La Associazione si impegna inoltre ad evidenziare il sostegno del Parco in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione.

Art.5 – Rendicontazione

1. Ai fini della erogazione del rimborso spese, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione comprendente:

- a) relazione finale ed illustrativa delle attività svolte, con corredo fotografico documentativo;
- b) rendiconto economico dell'intervento comprensivo delle voci di entrata, tra cui le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da altri soggetti, nonché comprensivo

delle voci di spesa opportunamente documentate e sostenute esclusivamente per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione;

c) copia dei giustificativi di spesa con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario del rimborso spese in caso di fattura o di ricevuta fiscale;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – nel caso di utilizzo delle tipologie di prestazione di dipendenti e/o soci – in cui il soggetto beneficiario deve dichiarare l'entità delle attività da valorizzare, tenendo conto – nel caso di volontari – dei limiti di legge di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili per ciascun volontario a titolo individuale di rimborso.

e) la scansione in formato *.pdf del documento di identità, in corso di validità, della persona fisica responsabile della rendicontazione.

Si ribadisce che è indispensabile consegnare agli atti della rendicontazione, la copia dei documenti che attestino l'avvenuto pagamento, ovverosia documenti fiscali quietanzati (mandati, bonifici e ricevute di pagamento) o documenti contabili di valore probatorio equivalente (scontrini), non essendo sufficienti le sole fatture o ricevute fiscali emesse a carico del fruitore del rimborso spese.

Il rimborso massimo ammissibile risulterà quale differenza tra i costi sostenuti e documentati e gli eventuali ricavi ottenuti dalla iniziativa.

In prima attuazione della presente convenzione è riconosciuto il rimborso spese per le attività eseguite nel corso dell'anno 2026 già concordate con l'Ente Parco nelle more del presente accordo quale contributo allo svolgimento delle stesse. L'importo massimo risulta pari al limite massimo che può essere corrisposto in base al presente accordo. Per il riconoscimento del rimborso l'Associazione trasmette una relazione dando indicazione delle iniziative effettuate nel corso dell'anno 2026 ed una attestazione delle spese sostenute.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il rimborso spese è liquidato nel limite previsto dalla determinazione di concessione, attraverso atto successivo del Direttore.

Nella eventualità in cui tale differenza risulti superiore al rimborso spese previsto dalla presente convenzione, la liquidazione sarà comunque effettuata per il valore previsto in convenzione non essendo possibili maggiori oneri.

Qualora l'Ente Parco risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del rimborso spese è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del rimborso spese.

Art. 6 – Spese ammissibili e rimborsi

1. Per le azioni svolte dalla Associazione in forza della presente convenzione, l'Ente Parco riconosce alla stessa Associazione il rimborso in quota parte per le spese sostenute per l'attuazione di tutte le attività indicate al precedente articolo 4. In particolare, l'importo assegnato è da intendersi quale rimborso ai sensi dell'art. 56 co. 2 del d.lgs. 117/2017 delle spese effettivamente sostenute e documentate come previsto dall'art. 17 comma 3 del d.lgs. 117/2017 e delle eventuali spese autocertificate ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di utilizzo di volontari, si applicherà il comma 4 del medesimo articolo 17 del d.lgs. 117/2017 rinviando per quanto non espressamente previsto alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.

Sono ammissibili le spese di diretta imputazione allo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione e che, in fase di rendicontazione, dovranno risultare effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

A mero titolo esemplificativo sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- l'affitto per l'utilizzo - per i soli scopi dell'iniziativa - di locali, impianti o strutture;
- le spese di allestimento e di pulizia e sanificazione;
- le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche;

- le spese per acquisto di materiali per la manutenzione delle attrezzature oggetto di concessione;
- le spese di pubblicità e promozione delle attività (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- polizza assicurativa degli associati;
- altre spese, di diretta imputazione allo svolgimento dell'iniziativa, da dettagliare e specificare.

Sono inoltre ammissibili le seguenti ulteriori spese:

- spese per il personale, regolarmente documentate, compreso guide ambientali e operatori di sostegno per i minori con disabilità e in possesso di certificazione ex Legge 104/92 con gravità (art.3, comma 3), nella misura massima pari al 30% del rimborso assegnato;
- spese di segreteria (comprese utenze, collegamento telematico, cancelleria), purché debitamente documentate e con indicata la quota parte richiesta a rimborso, relativa al periodo di svolgimento delle attività;

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- qualsiasi spesa considerata di investimento.

Ai fini della rendicontazione si fa presente che:

- verrà considerata la voce "retribuzione netta" delle buste paga del personale impegnato nelle attività;
- verranno prese in considerazione solo le spese sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- nel caso in cui la documentazione presentata si riferisse allo svolgimento anche di altre attività, il legale rappresentante dovrà dichiarare la quota parte imputabile alle attività oggetto di rimborso.

Le spese suddette devono essere attestate da documentazione fiscale o analoga/equipollente e/o da certificazioni laddove non presente per legge fatturazione/ricevuta di valore fiscale.

L'Ente Parco partecipa in quota parte al rimborso della spesa sostenuta dalla Associazione fino ad un importo massimo, stimato in sede di stipula della presente convenzione, pari a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni annualità.

Il rimborso, pari alla cifra massima sopra indicata, viene riconosciuto a seguito di espressa richiesta all'Ente Parco da parte della Associazione, che documenti le spese sostenute, come sopra indicato.

Art. 7 - Revoca e riduzione del rimborso spese

1. Il rimborso è revocato o non dovuto nei seguenti casi:

- a) per mancato svolgimento o esecuzione parziale delle attività previste nella presente Convenzione nella misura inferiore al 40% della spesa preventivata per la sua realizzazione;
- b) per mancato rispetto degli obblighi assunti con la proposta ammessa a convenzione;
- c) per mancata pubblicizzazione dell'Ente Parco così come specificato al punto 4.

2. Il rimborso spese viene proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese per lo svolgimento dell'iniziativa/attività risultino inferiori rispetto all'importo definito nella presente Convenzione, purché la parte realizzata sia uguale o superiore al 40% dei costi preventivati per la sua realizzazione.

Art. 8 – Trattamento Dati Personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati-“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità

statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).

Art. 9 – Controversie

1. I soggetti sottoscrittori della presente convenzione concordano di definire amichevolmente e per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione ed interpretazione dello stesso atto.

Art. 10 – Richiamo alle leggi vigenti

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione–si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 11 – Durata

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026, con l'opzione di estendere tale rapporto di collaborazione anche all'anno 2027, subordinandone la formalizzazione a successiva richiesta scritta e alla definizione degli accordi tra le parti.

Letto e sottoscritto

Per Ente Parco Regionale Alpi Apuane

Il Direttore Dott.ssa Donella Consolati

Per Associazione Il Giardino delle parole

Il Legale rappresentante Alessandra Evangelisti